



COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

CAPITOLATO

(approvato con determinazione del Segretario/Direttore Generale n. 367 del 16.7.2010)

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO.

* * *

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato disciplina le modalità, i criteri e le condizioni per la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati alla mafia, ai sensi della Legge n. 109/96, facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di Valledlunga Pratameno e non utilizzati per finalità istituzionali.

ART. 2 - FINALITA'

La concessione del bene è finalizzata al suo pieno utilizzo per realizzare attività sociali in senso ampio al servizio del territorio, al fine di rafforzare ed accrescere la cultura della legalità e creare un'opportunità di sviluppo e di lavoro, con l'obiettivo di creare centri e luoghi di aggregazione al fine di combattere il disagio sociale, l'emarginazione, l'isolamento, la disoccupazione.

ART. 3 - ELENCO DEI BENI DISPONIBILI

Sul portale del Comune di Valledlunga Pratameno (www.comune.valledlunga.ci.it) e presso l'Ufficio Segreteria Generale, oltre che all'Albo Pretorio dell'Ente, è possibile consultare l'elenco dei beni immobili confiscati alla mafia da concedere a terzi. Tutti i beni censiti nell'elenco sono catalogati con il relativo stralcio planimetrico ai fini della loro esatta individuazione.

ART. 4 - CONCESSIONE IN USO DEI BENI A TERZI - MODALITÀ E ORGANO COMPETENTE

I beni sono concessi con provvedimento della Commissione Straordinaria, in funzione di Giunta Municipale, su proposta del Segretario Generale, previa selezione pubblica secondo le modalità di cui all'Avviso Pubblico.

La concessione in uso a terzi dei beni, da parte della Commissione Straordinaria, in funzione di Giunta Municipale, avviene con atto di diritto pubblico e, in particolare, con concessione amministrativa.

I rapporti tra concedente e concessionario vengono disciplinati da apposito capitolato contratto che sarà allegato all'atto di concessione.

Il capitolato contratto prevederà, oltre agli specifici diritti ed agli obblighi delle parti, anche l'oggetto, le finalità, la durata della concessione, le modalità d'uso del bene, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del controllo sulla utilizzazione del bene, la disciplina delle modalità di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al bene stesso

I beni sono concessi a titolo gratuito.

ART. 5 - CRITERI E PROCEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE

La richiesta di concessione dei beni compresi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, del presente capitolato, deve essere redatta secondo le modalità e con gli allegati meglio specificati nell'Avviso Pubblico.

La richiesta deve essere compilata, in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ed indirizzata al Comune di Vallelunga Pratameno - Ufficio Protocollo Generale. In caso di richieste avanzate da più soggetti per il medesimo bene, la Commissione presieduta dal Segretario Generale del Comune, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate, che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell' Agenzia del Demanio, Direzione Generale, Area Beni Confiscati siano maggiormente rispondenti all'interesse pubblico ed alle finalità della Legge n. 109/96. Si terrà conto anche dell'esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell'ambito dell'attività, per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del complesso di beni e relativa all'ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

Si privilegerà, ove possibile, l'uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati, i quali, associandosi, presentino un'unica proposta progettuale

Ai fini della valutazione comparativa per l'individuazione del concessionario verranno presi in considerazione una serie di criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnico-organizzativa ed alla qualità dell'ipotesi progettuale diversificati ed a cui viene attribuito un punteggio come da Avviso Pubblico.

ART. 6 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Nel capitolato contratto, indipendentemente dal tipo di attività che si dovrà svolgere sul complesso di beni concesso, saranno previsti a carico del concessionario i seguenti obblighi:

- a) l'obbligo dell'utilizzo e dell'eventuale recupero del complesso di beni concesso per la realizzazione dell'attività di cui alla proposta progettuale, aventi rilevanza sociale e volte a rafforzare la cultura della legalità nel territorio comunale;
- b) l'obbligo di tenere costantemente informato l'Ente concedente dell'attività svolta;
- c) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa contro tutti i rischi che possano gravare sull'immobile, e per responsabilità civile;
- d) l'obbligo di richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia;
- e) l'obbligo di rispettare le norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sul lavoro;
- f) l'obbligo di informare immediatamente il Comune in ordine a qualsiasi fatto che turbi lo stato del possesso;
- g) l'obbligo a mantenere inalterata la destinazione del bene concesso;
- h) l'onere delle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, ivi comprese le spese per la messa a norma dei locali, la cui esecuzione è comunque subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione sugli interventi da parte del concedente, ove non siano di ordinaria manutenzione;

- i) l'onere delle spese per le utenze necessarie alla gestione dei locali;
- l) l'obbligo di trasmettere annualmente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato a qualsiasi titolo per l'espletamento delle attività sui beni concessi ed a comunicare immediatamente ogni eventuale variazione;
- m) l'obbligo di trasmettere annualmente al Comune copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge, nonché una relazione dettagliata sull'attività svolta, dalla quale si evincano i risultati raggiunti;
- n) l'obbligo di esporre nel complesso di beni concesso una o più targhe di dimensioni cm 30 x cm 60, di metallo color bianco con scritta rossa, sulla quale dovrà essere apposta, oltre allo stemma del Comune di Vallelunga Pratameno, in alto al centro, ed il numero della concessione, anche la seguente dicitura: "*Bene confiscato alla mafia, facente parte del patrimonio del Comune di Vallelunga Pratameno*";
- o) l'obbligo, volto alla promozione dell'immagine del territorio del concedente, di inserire nel materiale divulgativo relativo ad ogni attività posta in essere attraverso l'uso del bene, e per le finalità previste, lo stemma del Comune di Vallelunga Pratameno, in alto al centro, e, nel caso si tratti di beni produttivi, inserire nelle ceste di raccolta e nelle confezioni di vendita anche la dicitura che si tratta di "*Prodotti provenienti dalle terre, confiscate alla mafia, del Comune di Vallelunga Pratameno*";
- p) l'obbligo di restituire il complesso di beni immobili concesso nella sua integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE E RINNOVO

La concessione sarà rilasciata per un periodo non superiore ad anni 10 (dieci), tenendo conto dell'impegno economico che il concessionario dovrà affrontare per la realizzazione dell'ipotesi progettuale proposta, finalizzata al miglioramento ed allo sviluppo del bene.

La richiesta di rinnovo, indirizzata al Comune di Vallelunga Pratameno almeno sei mesi prima della scadenza, deve essere compilata in carta semplice e firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Il concedente non può richiedere la restituzione del bene per tutta la durata della concessione, salvo che ricorrano i motivi di cui all'art 10 del presente capitolato.

ART. 8 - CESSIONE DEL BENE E DEL CONTRATTO

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il complesso di beni oggetto di concessione, né cedere a terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione.

ART. 9 - CONTROLLI

E' rimesso al Segretario Generale, attraverso la Polizia Municipale ovvero altri funzionari del Comune appositamente incaricati, il controllo sul concessionario, sul complesso di beni concesso e sull'attività svolta dallo stesso, affinché sia assicurato il rispetto dell'interesse pubblico e delle disposizioni contenute nella Legge e nel capitolato contratto.

Il Segretario Generale verifica annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge n. 575/65 e successive modifiche ed integrazioni, la concessione.

Il Segretario Generale può, in ogni momento, procedere a carico del concessionario ad ispezioni, accertamenti d'ufficio ed alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo

ART. 10 - POTERE SANZIONATORIO

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario contravvenga a disposizioni generali o speciali di Legge, alle norme statutarie e/o regolamentari, alle norme contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti.

La concessione, in ogni caso, sarà revocata, senza l'osservanza di ogni ulteriore formalità, ed il rapporto concessorio risolto immediatamente nei seguenti casi:

- a) qualora dalle informazioni acquisite dal Prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell'Ente concessionario o sul personale impiegato dallo stesso, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle attività sul complesso di beni concesso, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere possibile che l'Ente concessionario non possa dare garanzie di assoluta affidabilità nella gestione dell'attività sul bene confiscato e/o possa subire tentativi di infiltrazione e/o condizionamenti mafiosi nello svolgimento della propria attività;
- b) qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai sensi della Legge n. 575/65 e successive modifiche e integrazioni, la concessione;
- c) qualora il concessionario ceda a terzi, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del concedente, il contratto;
- d) qualora dovessero sopravvenire cause che determinano per l'Ente concessionario, ai sensi della normativa vigente, l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- e) qualora il concessionario si renda responsabile di violazioni delle norme in materia di assistenza, previdenza e sicurezza dei lavoratori;
- f) qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali con individui od organizzazioni, le cui caratteristiche o composizione sociale facciano ritenere possibili forme di condizionamento di tipo mafioso.

I provvedimenti sanzionatori saranno, in ogni caso, adottati dalla Commissione Straordinaria, in funzione di Giunta Municipale, ovvero dalla Giunta Municipale, ove nominata, su proposta del Segretario Generale che ne curerà l'istruttoria